

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. Aut. 013

N. _____ Fasc.

N. _____ Cron.

N. _____ Rep.

N. _____ Grat. Patr.

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado (scritta al n. r.g. _____) promossa da:
_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____ presso il
difensore avv. _____

ATTORE/I

contro
_____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____ presso il
difensore avv. _____

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

FATTO

ha convenuto in giudizio

chiedendo la declaratoria di nullità, ovvero di annullamento ovvero la risoluzione di tre contratti di investimento in obbligazioni argentine stipulati rispettivamente il 29.1.1998, il 20.2.1998 e il 7.12.1998 per un controvalore di Euro 39.436,89, con conseguente condanna della Banca stessa a rimborsargli ex art. 2033 c.c. il suddetto capitale oltre agli interessi legali dalla data di ciascun investimento al saldo.

In via alternativa ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati nella predetta somma.

La convenuta si è costituita in giudizio eccependo, in via principale, la prescrizione delle azioni contro di lei proposte; in subordine ha chiesto la reiezione di ogni domanda contro di lei proposta.

In via di ulteriore subordine ha chiesto che, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attrici, le stesse siano decurtate del valore di mercato dei titoli, nonché di ogni utilità percepita o percipienda.

In via ancor più subordinata ha chiesto che venga accertato un concorso colposo dell'attore per non aver coltivato l'arbitrato internazionale.

La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti e l'espletamento di una CTU contabile.

Precisate le conclusioni, come sopra indicate, alla udienza del 10.4.2013, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Seguendo l'ordine delle domande proposte dall'attore, viene esaminata innanzi tutto la domanda volta all'accertamento della nullità dei contratti di acquisto - sottoscritti nel 1998 con la convenuta - per violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Tale domanda non risulta fondata alla luce dell'orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite che con la nota sentenza n. 26724/2007 ha affermato che le violazioni dei doveri di comportamento dell'intermediario non determinano la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli negozi conseguenti potendo invece dar luogo, a seconda dei casi, a responsabilità precontrattuale, se le violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione ovvero a responsabilità contrattuale se riguardano operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione.

Né sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di annullamento in mancanza di alcun riscontro probatorio in ordine di un eventuale errore che inficerebbe gli investimenti conclusi.

Peraltro l'errore implicitamente dedotto, difetterebbe del carattere di essenzialità richiesto e definito dagli artt. 1428 e 1429 c.c. non attenendo né all'identità dell'oggetto del contratto, né a una qualità determinante dei titoli acquistati, ma in ipotesi al grado di convenienza dell'investimento. Aggiungasi che non risulta neppure dedotto che il consenso all'acquisto sia stato ottenuto attraverso raggiri, come richiedono gli artt. 1427 - 1439 c.c.

Il _____ ha chiesto, infine, la risoluzione dei tre contratti di investimento per inadempimento della _____, richiamando un precedente di questo giudice che ha però presupposti di fatto e temporali diversi e in via alternativa la condanna della _____ al risarcimento del danno, come consente il disposto dell'art. 1453 c.c.

E' necessario allora verificare se la _____ convenuta abbia ottemperato agli obblighi di diligenza e di informazione di cui all'art. 21 T.U.F. e alle norme integrative dettate dai regolamenti CONSOB (in particolare gli artt. 26 - 27 - 28 del Reg. n. 11522/98).

Banca _____ doveva:

- acquisire le informazioni necessarie dal _____ e operare in modo che lo stesso fosse sempre adeguatamente informato (art. 21 T.U.F. lettera b);
- acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, dei prodotti diversi dai servizi di investimento propri o di terzi, da lei offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire (art. 26 del CONSOB 11522/98 lettera e);
- fornire all'investitore, prima di consigliare o effettuare l'operazione, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifiche operazioni o dei servizi, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimenti o disinvestimenti (art. 28 del CONSOB citato).

La disamina del fascicolo della _____ convenuta consente di ritenere che in epoca precedente agli investimenti per cui è causa - risalenti al 1998 - il

aveva sottoscritto in data 16.1.1996 la lettera di "Conferimento incarico di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari", dando atto di aver previamente ricevuto il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari".

La lettera di incarico reca la dizione "non ho ritenuto di fornirvi le "informazioni richieste sulla mia situazione finanziaria e sui miei "obiettivi di investimento, nonostante mi sia stato chiarito da parte "vostra che tale accertamento è compiuto nel mio esclusivo "interesse".

Consente inoltre di ritenere e ciò ha valore decisivo, che in relazione agli ordini di acquisto di cui al presente giudizio, il [redacted] ha sottoscritto - quanto a due degli ordini in questione (quello del 29.1.1998 e quello del 7.12.1998) - di aver preso atto che ad avviso della [redacted] l'ordine non era adeguato e pur tuttavia egli autorizzava ad eseguirlo.

Va qui ricordato che la vicenda in esame è temporalmente collocata nell'anno 1998 e quindi in una epoca precedente all'abbassamento del rating del debito pubblico della Repubblica Argentina, comunicato negli ultimi giorni di marzo 2001 dalle Agenzie Standard e Poor's e Moody's.

Il rating che le predette principali agenzie internazionali avevano accordato alle obbligazioni argentine è stato dal 1997 fin quasi tutto l'anno 1999, "BB" e cioè la migliore delle categorie speculative mentre nell'ottobre 1999 - e quindi successivamente al terzo acquisto del [redacted] - "BB -" (e quindi sempre nell'ambito delle migliori categorie speculative sia pure con un lieve peggioramento).

Solo a decorrere dal marzo 2001 è dunque a distanza di oltre tre anni dal primo acquisto che risale al 29.1.1998, le agenzie declassarono il rating delle obbligazioni della Repubblica Argentina da "BB -" a "B+" evidenziando la crescente "vulnerabilità" dei titoli conseguente alle di lei cattive condizioni economiche e finanziarie fino a giungere poi, con ulteriori declassamenti, alla categoria "D" e cioè default.

Da ciò consegue che anche la eventuale presentazione dei titoli in questione da parte della _____ all'attore, quali obbligazioni sicure e tranquille, era del tutto confacente a quello che veniva pubblicato dalle migliori agenzie internazionali di rating.

Né il _____ può fondatamente sostenere di non essere stato reso edotto che le obbligazioni argentine erano titoli con rating speculativo, posto che tale caratteristica era ben desumibile dal tasso di interesse corrisposto.

Né ha rilievo quanto risulta dall'espletata consulenza contabile e cioè che gli altri investimenti fatti dal _____ erano oculati e privi di rischio, posto che è da ritenere che lo stesso - come peraltro altri e numerosi investitori - allettati dal tasso, abbia cercato di diversificare per importi - come nel caso di specie - relativamente modesti.

Infine va rilevato che non può essere addebitato a _____ la mancata comunicazione di notizie relative all'andamento delle obbligazioni argentine in epoca successiva al loro acquisto in quanto in mancanza di un contratto di consulenza, la _____ non era tenuta ad informare i clienti dell'eventuale successivo aumento del rischio di default.

In sintesi, anche a voler ritenere, con riferimento a tutte le violazioni addebitate dal _____, che vi sia stata omissione o carenza di informazione da parte della _____, per le considerazioni sopra esposte, non si può comunque ritenere che il prospettato inadempimento sia tale da legittimare la proposta domanda di risoluzione, né che esso sia stato causa del danno sofferto dal _____, per effetto del successivo default dell'Argentina, né tanto meno si può ritenere che l'informativa che si asserisce omessa, potesse arrivare nel 1998 alla previsione del default che è avvenuto tre anni dopo.

Per le considerazioni suesposte, la domanda di risarcimento non può essere accolta.

In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sui punti controversi, si ritiene di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Quanto alle spese di CTU, le stesse vengono poste in ragione del 50% a carico di ciascuna delle parti.

PQM

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta tutte le domande proposte da _____
- Dichiarata compensate interamente tra le parti le spese di lite.
- Pone le spese della espletata CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.

Così deciso a Ravenna il 28.11.2013

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dr.ssa IRELLA BACORIN

IL GIUDICE
Dott.ssa Flavia Mazzini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 2 DIC. 2013
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dr.ssa IRELLA BACORIN